



TRIBUNALE DI TARANTO
Ufficio del giudice per le indagini preliminari

ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE

(artt. 285, 291 ss., c.p.p.)

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
dott. Martino ROSATI

esaminata la richiesta di applicazione di misura cautelare custodiale formulata dal P.M. il 16.10.2010, unitamente alla richiesta di convalida del fermo, nei confronti di

- **MISSERI Sabrina**, nt. Manduria (TA), il 10.2.1988, attualmente detenuta p.q.c. presso la locale Casa Circondariale;

letti gli atti del procedimento e sciogliendo la riserva di cui al verbale d'udienza di convalida del fermo;

PREMESSO

che si procede per i reati di cui agli artt.:

a) **605, c.p.**: per avere privato Sarah Scazzi della libertà personale, trascinandola con la forza all'interno della cantina-garage della sua abitazione e, poi, trattenendola ivi contro la sua volontà, cinturandola con le braccia, mentre il padre le cingeva una corda intorno al collo;

b) **110 - 575 - 576, co. 1, n° 1), c.p.**: perché, in concorso con il padre Misseri Michele Antonio, al fine di assicurare allo stesso l'impunità dal delitto di violenza sessuale da questi commesso ai danni di Scazzi Sarah, nonché per motivi abietti e futili, consistiti nell'evitare che l'episodio di violenza di cui innanzi pervenisse a conoscenza di terzi, cagionava la morte della cugina, atteso che, mentre compiva il sequestro *sub a)*, il genitore, dopo aver messo a quest'ultima la corda intorno al collo, la stringeva sino a soffocarla;

in Avetrana (TA), il 26.8.2010;

che, per tali reati, ella è stata sottoposta a fermo, con decreto del P.M. del 15.10.2010, ore 22.15 (eseguito alle successive ore 22.45), convalidato con separata ordinanza del sottoscritto giudice, resa all'esito dell'udienza *ex art. 391, c.p.p.*, del 18/10 u.s.;

RILEVA

1. **In rito.** - Come espressamente anticipato all'esito dell'udienza di convalida del fermo, all'atto dell'adozione del provvedimento di convalida (vds. relativo verbale in forma sintetica, in atti), la presente ordinanza integra la motivazione anche di quel distinto provvedimento.

E' superfluo rilevare, infatti, che - per giurisprudenza assolutamente consolidata - il termine di 48 ore, previsto dall'art. 391, co. 7, c.p.p., a pena di inefficacia del fermo, è rispettato pur quando l'ordinanza di convalida intervenga successivamente ad esso, sempre che, tuttavia.

l'udienza abbia avuto inizio prima di tale termine ed il provvedimento sia stato reso all'esito della stessa, senza soluzione di continuità: così come, appunto, è avvenuto nella specie.

Inoltre, è sufficiente che, entro codesto termine, intervenga la decisione del giudice, ovvero il dispositivo; la motivazione, invece, secondo la regola generale prevista dall'art. 128, c.p., può essere depositata anche successivamente, entro il termine ordinatorio di cinque giorni, senza, tuttavia, alcuna perdita di efficacia del fermo.

In tal senso, nell'assenza di specifica produzione giurisprudenziale sul punto (quanto meno tra quella immediatamente reperibile nelle più diffuse banche dati giuridiche, alle quali può essere limitata la consultazione nel caso specifico, considerando i ristrettissimi a tempi a disposizione per la decisione), può essere di conforto quella - oramai ineccepita - formatasi negli anni sul disposto dell'art. 309, co. 10, c.p.p., in materia di deposito dell'ordinanza decisoria del tribunale del riesame, stante l'assoluta analogia delle situazioni: è indiscusso, cioè, che, nel termine previsto da detta norma, diverso per entità da quello della convalida ma egualmente perentorio, il tribunale adotti la decisione, ossia pubblichi il dispositivo, riservando poi il deposito in cancelleria della motivazione.

Tanto premesso, nel caso specifico, la complessità della vicenda e l'ampiezza del compendio istruttorio hanno reso impossibile la stesura contestuale della motivazione del provvedimento di convalida: di qui la necessità di ricorrere alla presente ordinanza cautelare, al fine di integrare quella precedente, distinta ed autonoma decisione, tuttavia fondantesi, almeno in parte, su presupposti di legge comuni (gravi indizi di responsabilità per un delitto, pericolo di fuga dell'indagato).

2. Il fatto. - Sarah Scazzi, una ragazzina di quindici anni di Avetrana, in provincia di Taranto, è scomparsa da casa nelle primissime ore del pomeriggio dello scorso 26 agosto, sicuramente dopo le 14.00.

Il suo cadavere è stato rinvenuto nella notte tra il 6 ed il 7 ottobre scorsi, nelle campagne del paese, all'interno di un pozzo-cisterna pieno d'acqua.

A guidare gli inquirenti sul luogo è stato suo zio, Michele Misseri, che, al termine di un lungo interrogatorio, ha confessato di aver commesso l'omicidio nonché di aver abusato sessualmente del cadavere.

Lo stesso Misseri, peraltro, già nelle prime ore del mattino del 29 settembre precedente, aveva consentito agli investigatori di ritrovare il telefono portatile della nipote, privo di batteria e parzialmente bruciato, simulandone il rinvenimento casuale, da parte sua, all'interno di un terreno dove stava svolgendo lavori agricoli.

E sempre Misseri, questa volta dopo essere stato già attinto dalla misura cautelare, ha permesso il rinvenimento della batteria di quel telefono nonché, nel luogo da lui indicato come quello in cui aveva bruciato gli abiti della nipote, di alcuni residui metallici, tra cui, in particolare, due magneti per auricolari, probabilmente appartenenti alle cc.dd. *cuffiette*, da cui - per allegazione comune di molti dei suoi conoscenti escussi durante le indagini - la giovane vittima non si separava mai (vds., più ampiamente, annotazione di servizio CC.-Com prov.le TA del 15/10 u.s., in atti).

3. Il racconto di Michele Misseri. - Rendendo dapprima informazioni al P.M., ex art. 350, c.p.p., e quindi interrogatorio al giudice, all'udienza di convalida del suo fermo, tenutasi lo scorso 8 ottobre, Misseri ha descritto l'accaduto nei termini che seguono.

Il pomeriggio del 26 agosto, mentre era nel *garage* sottostante alla sua abitazione, affaccendato a mettere in moto un trattore agricolo, si è visto davanti Sarah, che ha sceso l'intera rampa d'accesso e lo ha chiamato. Egli - ha aggiunto nell'interrogatorio dinanzi al G.i.p. - ha dunque tentato un approccio sessuale, poggiandole una mano sul pube. La ragazzina, però, non ha gradito tale gesto e si è girata, per andar via. Ma, in quel momento, l'ha aggredita alle spalle con una corda e gliel'ha stretta attorno al collo, facendo più giri e poi tirando per circa cinque-sei minuti, finché costei s'è accasciata al suolo, senza nemmeno riuscire ad emettere alcun urlo o gemito. In tale frangente - ha tenuto a precisare Misseri -

Sarah stringeva in mano il suo telefono portatile, che ha pure squillato e le è quindi sfuggito, cadendo per terra e perdendo la batteria.

Quindi ha accantonato il corpo della ragazza su un lato del *garage*, coprendolo con un cartone e riuscendo, in tal modo, a sottrarlo alla vista di sua figlia Sabrina: la quale, immediatamente dopo il delitto, si è affacciata sull'uscio del *garage* un paio di volte, per chiedergli se avesse visto Sarah, che ella e la sua amica Spagnoletti Mariangela stavano lì attendendo, per poi andare tutte insieme al mare.

Allontanatasi, dunque, la figlia, egli ha collocato a marcia indietro, sulla soglia del *garage*, la propria autovettura "Seat Marbella" ed ha sistemato il cadavere della ragazza nel bagagliaio posteriore, coprendolo col medesimo cartone e portandosi appresso anche lo zaino di lei.

Si è, quindi, diretto nella campagna del paese, in un fondo già di proprietà di suo padre, arrestando l'auto sotto un grosso albero di fico. Qui ha preso il cadavere della nipote, lo ha poggiato sul terreno, lo ha spogliato completamente e ne ha abusato sessualmente, penetrandolo in vagina ed eiaculando. Dopo di che lo ha rivestito e, sentendo la necessità di disfarsene, s'è rammentato di un vecchio pozzo, situato in un terreno distante qualche centinaia di metri, dove aveva lavorato in passato. Ha rimesso il corpo della ragazzina in auto, si è diretto in quel terreno, lo ha nuovamente denudato e lo ha calato nel pozzo, coprendone, poi, l'imboccatura con un grosso pezzo di tufo e delle zolle di terra, nonché apponendovi, quale segnale, un ceppo di vite.

Quindi, s'è allontanato da lì, per strada s'è disfatto della batteria del telefono della ragazza, e poi, in un altro terreno, ha bruciato lo zainetto di costei, al cui interno ne aveva riposto gli abiti.

All'udienza di convalida, poi, Misseri ha pure aggiunto che, da qualche settimana, aveva cominciato a provare una certa attrazione sessuale verso la nipote, specificando che, intorno al 20 di agosto, e comunque qualche giorno prima che costei andasse a trascorrere un breve soggiorno a S. Pancrazio Salentino con suo padre (certamente protrattosi dal giorno 23 alla sera del 25 agosto), egli, all'interno della propria abitazione, aveva azzardato anche un approccio: mentre Sarah si trovava in cucina, ossia, egli, approfittando della momentanea assenza di sua figlia Sabrina, al momento presente in casa ma in un'altra stanza, le aveva allungato una mano su un gluteo, palmandolo con una certa insistenza e suscitando la reazione della ragazzina, che gli aveva detto che "*certe cose non si fanno*".

Ma - sottoposto nuovamente ad interrogatorio, da parte del Pubblico Ministero, lo scorso 15 ottobre - Misseri s'è spinto più in là e, smentendo quanto affermato con pervicacia in occasione delle sue precedenti escussioni, ovvero che avesse commesso il delitto in perfetta solitudine ed all'oscuro di tutti, comprese la moglie e la figlia Sabrina, pur presenti in casa in quei momenti, ha chiamato in correità proprio quest'ultima.

Più precisamente, messo di fronte all'evidente incoerenza logica del suo primigenio racconto, dapprima s'è limitato ad affermare che sua figlia Sabrina, scendendo nel *garage*, aveva notato il corpo di Sarah; gli aveva chiesto: "*papà, cosa hai fatto?*"; quindi, in lacrime, era immediatamente risalita sulla strada, per evitare che la sua amica Spagnoletti Mariangela, che stava per sopraggiungere, potesse vedere qualcosa. Peraltro, anche dopo questo primo ripensamento, Misseri ha tenuto precisare di aver taciuto a Sabrina ogni altro particolare della sua azione, a cominciare, ad esempio, dai luoghi dove aveva poi occultato il cadavere ed il telefonino della ragazzina; nonché ha spiegato che la figlia lo aveva esortato ad andare dai carabinieri e confessare.

Ma, continuando a vacillare di fronte alle logiche obiezioni del P.M., Misseri ha poi finito per affermare che la piccola Sarah, quel pomeriggio, era stata trascinata in *garage*, con la forza, proprio da Sabrina, avendo quest'ultima con lui convenuto, quando si erano incontrati a pranzo, di dare a costei una lezione, per intimorirla ed evitare, in tal modo, che la ragazzina potesse diffondere in paese la notizia delle attenzioni sessuali riservatele dallo zio, delle quali anche Sabrina era venuta a conoscenza. Nel frangente, quindi, mentre quest'ultima teneva per le braccia la cugina, impedendole di allontanarsi, egli le aveva avvolto una corda intorno alla gola ed aveva stretto, per alcuni minuti, fino ad ucciderla. Sabrina, dal suo canto, nel momento

in cui aveva visto la cugina accasciarsi, impaurita aveva mollato la presa e si era immediatamente allontanata.

Può essere utile, per completezza espositiva, riportare i passaggi testuali più rilevanti dell'interrogatorio, nella trascrizione operata dall'ausiliario tecnico del P.M. (che ha richiesto ben 183 pagine dattiloscritte):

«P.M.: ... chi la porta Sarah nel garage Miche?»

MICHELE MISSERI: L'ha portata Sabrina (...) Forse Sabrina l'ha portata giù per verificare il fatto che io avevo messo la mano.

P.M. DOTT. MARIANO BUCCOLIERO: Sì, quindi qualche giorno prima che avevi messo la mano sul sedere di Sarah.

MICHELE MISSERI: Sì, e quel punto non ci ho visto più e l'ho legata.

P.M. DOTT. MARIANO BUCCOLIERO: Quindi è scoppiato un litigio giù?

MICHELE MISSERI: Sì. (...)

P.M. DOTT. MARIANO BUCCOLIERO: Cioè Sabrina non ci credeva? (...) Sarah invece diceva che era vero questo fatto.

MICHELE MISSERI: Sì.

P.M. DOTT. MARIANO BUCCOLIERO: E quindi poi, quando è arrivata a casa, Sarah ha visto prima Sabrina, quindi è passata dal cancelletto, è entrata dentro e ha incontrato Sabrina, è così Michele?

MICHELE MISSERI: Sì. (...)

P.M. DOTT. MARIANO BUCCOLIERO: (...) Sarah voleva venire nel garage, voleva chiarire pure lei o lei si rifiutava?

MICHELE MISSERI: Si rifiutava. (...)

P.M. DOTT. MARIANO BUCCOLIERO: E come è stata portata Sarah da Sabrina, in che modo è riuscita a portarla?

MICHELE MISSERI: L'ha portata così malamente (...) con la forza (...) l'ha tirata. (...)

P.M. DOTT. MARIANO BUCCOLIERO: Sarah voleva scendere nel garage?

MICHELE MISSERI: No, non voleva scendere.

P.M. DOTT. MARIANO BUCCOLIERO: E che cosa diceva? "Lasciami stare, voglio tornare a casa"? Che cosa diceva? (...)

MICHELE MISSERI: Diceva: "lasciami stare e fammi andare a casa". (...) Sabrina ha detto: "no, adesso mi devi far sentire con la tua bocca cosa è successo".

P.M. DOTT. MARIANO BUCCOLIERO: Sì, e quindi?

MICHELE MISSERI: E poi in quel momento io non ci ho visto più. (...) Sabrina l'ha bloccata. (...)

P.M. DOTT. MARIANO BUCCOLIERO: Ma tu che cosa hai detto a loro due Miche?»

MICHELE MISSERI: Io a loro due ho detto che non era vero (...)

P.M. DOTT. MARIANO BUCCOLIERO: ... eh ma Sarah ha detto: "è vero che c'è stata la mano sul sedere", poi ?

MICHELE MISSERI: Sì. (...)

P.M. DOTT. MARIANO BUCCOLIERO: E Sabrina, quando Sarah ha detto questo, che reazione ha avuto? Si è arrabbiata con Sarah?

MICHELE MISSERI: Si è arrabbiata con Sarah per quello che aveva detto (...) Non so se le ha dato uno schiaffo, non mi ricordo (...)

MICHELE MISSERI: Con le mani la teneva stretta

P.M. DOTT. MARIANO BUCCOLIERO: Ma abbracciandola tutta quanta?

MICHELE MISSERI: Sì. (...)

P.M. DOTT. MARIANO BUCCOLIERO: E Sarah che cosa faceva Miche?»

MICHELE MISSERI: Se ne voleva andare (...) gridava. (...) Ho detto: "lasciala andare"; ha detto [Sabrina: n.d.e.]: "no mi deve dire prima la verità cosa è successo"; (...) poi in quel momento io ho perso la pazienza. (...)

P.M. DOTT. MARIANO BUCCOLIERO: ... tu quando Sabrina la teneva stretta hai messo la corda intorno al collo di Sarah?

MICHELE MISSERI: Al collo di Sarah.

P.M. DOTT. MARIANO BUCCOLIERO: E hai stretto.

MICHELE MISSERI: Ho stretto.

P.M. DOTT. MARIANO BUCCOLIERO: Quando tu hai stretto, Sabrina ha continuato a mantenerla stretta a Sarah?

MICHELE MISSERI: No, si è presa paura e l'ha lasciata.

P.M. DOTT. MARIANO BUCCOLIERO: Quando l'ha lasciata? Quando tu l'avevi già stretta?

MICHELE MISSERI: Quando la stavo stringendo. (...) Sabrina ha detto: "lascia stare ora l'ammazzi eh..." (...) mi ha detto: "finiscila"; però la forza che avevo io era troppa... (...)

P.M. DOTT. MARIANO BUCCOLIERO: ... per quanto tempo Sabrina ha continuato a tenerla stretta, mentre tu le attorcigliavi la corda al collo?

MICHELE MISSERI: Roba di minuti. (...)

P.M. DOTT. MARIANO BUCCOLIERO: Sabrina stava piangendo quando comunque ancora la teneva stretta a Sarah?

MICHELE MISSERI: Sì.

P.M. DOTT. MARIANO BUCCOLIERO: Quanto tempo è durata questa azione Miche?

MICHELE MISSERI: Non so, saranno stati cinque, sei minuti. (...) [poi] Sabrina si è presa paura e se ne è andata sopra, io l'ho coperta con un cartone. (...)

P.M. DOTT. MARIANO BUCCOLIERO: ... quando Sabrina stava stringendo, abbracciandola quasi Sarah, va bene, in quel momento Sarah stava piangendo?

MICHELE MISSERI: In quel momento sì. (...)

MICHELE MISSERI: [Sabrina] La teneva con le braccia, poi se ne voleva andare che si è girata, in quel momento l'ho messa...

P.M. DOTT. MARIANO BUCCOLIERO: Però lei, Sabrina, in quel momento continuava comunque a tenerla stretta con le braccia

MICHELE MISSERI: Sì la teneva stretta con le braccia, però il corpo di sopra era libero. (...)

P.M. DOTT. MARIANO BUCCOLIERO: Ma quando stavi stringendo, Sabrina non ha cercato di fermarti?

MICHELE MISSERI: No, Sabrina si è presa pure lei paura... (...) non ha parlato di Mariangela, solo si è scioccata e se n'è andata sopra.

P.M. DOTT. MARIANO BUCCOLIERO: Ma Sabrina aveva la borsa di mare, l'asciugamano oppure era scesa...

MICHELE MISSERI: no, ce l'aveva solo Sarah. (...)

AVVOCATO: Quando ha stretto al collo la corda a Sarah, aveva intenzione di ucciderla?

MICHELE MISSERI: No, volevo darle solo una lezione. (...)

AVVOCATO: E questo perché? Te lo aveva detto Sabrina?

MICHELE MISSERI: Sì. (...) non si poteva sapere per gli altri (...) sapere in giro (...) in paese...

P.M. DOTT. MARIANO BUCCOLIERO: Sapere in giro il fatto che lei aveva toccato il sedere della bambina, che l'aveva molestata?

MICHELE MISSERI: Sì.

P.M. DOTT. MARIANO BUCCOLIERO: Perché Sarah minacciava di dirlo in giro?

MICHELE MISSERI: Sì.

P.M. DOTT. MARIANO BUCCOLIERO: E questo qua lo ha detto Sarah a Sabrina?

MICHELE MISSERI: Sì.

P.M. DOTT. MARIANO BUCCOLIERO: Cioè Sabrina le ha detto: "papà vedi che dobbiamo dare una lezione a Sarah, se no quella va in giro a dire che tu l'hai molestata"?

MICHELE MISSERI: Sì.

P.M. DOTT. MARIANO BUCCOLIERO: ... e questo te l'ha detto lo stesso 26?

MICHELE MISSERI: Sì (...)

AVVOCATO: Quando stavi pranzando?

MICHELE MISSERI: Sì.

AVVOCATO: E stavi pranzando da solo in quel momento?

MICHELE MISSERI: Sì, stavo pranzando da solo. (...)

AVVOCATO: Ma ti ha detto Sabrina di prendere la corda, Miche'?

MICHELE MISSERI: No la corda l'ho presa da me stesso. (...)

P.M. DOTT. MARIANO BUCCOLIERO: ... in quella circostanza Sabrina ti ha detto che ti avrebbe portato Sarah sotto il garage?

MICHELE MISSERI: Sì.

P.M. DOTT. MARIANO BUCCOLIERO: Quindi ti ha detto, siccome doveva venire alle due e mezzo per andare a mare te la prendo io e te la porto nel garage e le diamo questa lezione.

MICHELE MISSERI: Sì.

P.M. DOTT. MARIANO BUCCOLIERO: Ma che tipo di lezione voleva dare Sabrina? Come ha detto? "Dobbiamo dare botte, dobbiamo...", che cosa dovevate fare?

MICHELE MISSERI: No, le volevo solo mettere la corda al collo per spaventarla. (...)

P.M. DOTT. MARIANO BUCCOLIERO: ... con Sabrina avete concordato che dovevate metterle la corda al collo per spaventarla?

MICHELE MISSERI: Sì.

P.M. DOTT. MARIANO BUCCOLIERO: Quindi era d'accordo Sabrina in questo discorso?

MICHELE MISSERI: Sì.».

Inoltre Misseri ha aggiunto: a) che, oltre al precedente episodio di molestie da parte sua verso la nipote, in un'altra occasione, sempre prima di andare a San Pancrazio, era stata costei ad insolentirlo, allungandogli una mano, sorridendogli e quasi prendendolo in giro, e perciò facendolo risentire; b) che il telefono della nipote ha squillato quando già era a terra, dopo che Sarah era ormai esanime; c) che, la stessa sera dell'omicidio, con Sabrina, ha cercato in *garage* la *sim* del telefono di Sarah, credendo che fosse caduta lì; d) che non ha mai rivelato a Sabrina dove avesse occultato il cadavere di Sarah, e che ella neppure gliel'ha mai chiesto e) che sua moglie e l'altra sua figlia, Valentina, non hanno mai saputo della sua azione delittuosa; f) che Sabrina, quando egli ha fatto ritrovare il telefono di Sarah, si è molto arrabbiata con lui, poiché temeva di avervi lasciato le sue impronte (sebbene - ha specificato lo stesso Misseri - ella non abbia mai toccato tale telefono dopo l'omicidio).

4. La valutazione probatoria delle chiamate in correità: brevi osservazioni generali. -

Prima di impegnarsi nella valutazione delle dichiarazioni del Misseri, è necessario tracciare il perimetro entro il quale si può muovere il giudice, ed indicare, dunque, i criteri che, ai fini di quel giudizio critico, possono e debbono essere seguiti.

L'intrinseca urgenza del presente provvedimento, e dunque i tempi ristrettissimi della sua emanazione, non consentono una compiuta esposizione delle variegate posizioni della dottrina e della giurisprudenza nella materia: la quale trova la sua *pietra angolare* nella ormai storica sentenza emessa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n° 1653 del 22.2.1993, ric. Marino), nell'ambito del processo relativo all'omicidio del commissario Calabresi.

Essa - sulla quale si è andata poi sedimentando la prevalente produzione giurisprudenziale, soprattutto di legittimità, pur, come si dirà, con innumerevoli emendamenti e precisazioni,

resi indispensabili dalla necessità di adeguare detti principi alla non preventivamente tipizzabile singolarità dei casi concreti - ha affermato, in estrema sintesi, che l'indagine epistemologica della chiamata di correo deve inderogabilmente articolarsi secondo la seguente successione: in primo luogo, va sciolto il problema della *credibilità del dichiarante* (confidente e accusatore), in relazione alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità ed alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione ed all'accusa dei coautori e complici; in secondo luogo, debbono verificarsi la *intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni* del chiamante, alla luce di criteri quali, tra gli altri, la coerenza, la costanza, la precisione e la spontaneità; da ultimo, quindi, vanno ricercati i cosiddetti "*riscontri esterni*".

"*L'esame del giudice*" - ivi si legge - "*deve essere compiuto seguendo l'indicato ordine logico, perchè non si può procedere ad una valutazione unitaria della chiamata in correità e degli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità, se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in sè, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa*".

Tale insegnamento giurisprudenziale, tuttavia, nonostante l'autorevolezza della fonte, non convince del tutto e non può quindi essere assentito, quanto meno in modo acritico ed integrale.

In primo luogo, va tenuto nel debito conto che detta pronuncia, e la quasi totalità di quelle che si sono collocate nel suo solco, hanno avuto riguardo, pressochè esclusivamente, alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, in materia di criminalità, per lo più organizzata, di matrice terroristica o mafiosa: quindi a provalazioni intervenute all'interno di contesti e con riferimento a dinamiche criminali peculiari ed, *ictu oculi*, del tutto differenti da quella in cui si colloca la vicenda delittuosa in rassegna.

Appare evidente, dunque, che il riferimento ad indici quali possono essere, per esempio, le *condizioni socio-economiche e familiari* del dichiarante, se può essere rilevante per la valutazione dell'*accomplice evidence* all'interno di fenomeni criminali organizzati, siano essi terroristici, mafiosi o comuni (ad esempio, in materia di traffico di stupefacenti), del tutto insignificante risulta nel caso specifico.

Ed altrettanto può sostenersi con riguardo all'ulteriore profilo della *genesì remota e prossima della risoluzione all'accusa*. Si converrà, infatti, che non v'è, *in rerum natura*, una regola generale ed ineccepibile, in ragione della quale un chiamante in reità, ed a maggior ragione in correità, il quale renda dichiarazioni accusatorie pienamente riscontrate, debba aprioristicamente reputarsi inattendibile, per il solo fatto di non essersi determinato a tanto per fini eticamente commendevoli. In verità, argomentando in via generale ed astratta, neppure l'acclarato sentimento di *vendetta* del provalante verso l'accusato potrebbe portare ad escludere, sempre e comunque, che le affermazioni da costui formulate siano veritiere.

Ma, soprattutto, il postulato accertamento del momento genetico della risoluzione all'accusa impone al giudicante un'indagine nel *foro interno* dell'individuo: la quale non può che essere, per sua natura, ipotetica e malcerta (allo stesso modo in cui impervi e giammai interamente esplorabili sono i sentieri della psiche umana), e, come tale, tutt'altro che tranquillante nei suoi possibili risultati. Con la conseguenza, veramente paradossale, per cui, in ultima analisi, un siffatto modo di procedere potrebbe addirittura finire per ridondare a danno delle esigenze difensive, potendo esso condurre a conclusioni aprioristiche, e tuttavia difficilmente censurabili, quanto meno se sufficientemente motivate.

Senza contare che, per tal via, detta indagine finirebbe per involgere valutazioni di ordine più propriamente etico, le quali, in quanto tali, debbono reputarsi sottratte al sindacato del giudice penale: innanzitutto, perchè poco funzionali allo scopo, dal momento che anche l'intenso travaglio interiore determinato dall'autentica contrizione - ove mai questa potesse con sicurezza accertarsi - è (o, almeno, può essere) in sè suscettivo di alterare il ricordo; in secondo luogo, perchè l'ordinamento positivo statuale chiede ed impone al giudice di valutare le dichiarazioni di chiamanti in reità o correità e non di "*pentiti*".

E ad analoghe considerazioni, peraltro, può pervenirsi - sul diverso piano della intrinseca consistenza delle dichiarazioni del correo - laddove si volessero oltremodo valorizzare,

mediante una interpretazione rigorosa, gli ulteriori requisiti della *spontaneità* e del *disinteresse*, postulati dalla giurisprudenza in esame.

Quanto al primo profilo, infatti, considerate le innumerevoli pieghe dell'animo umano, non può sicuramente affermarsi che la spontaneità della scelta di collaborare con gli inquirenti sia sicuro indice della attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese. Neppure è indefettibilmente vera, però, la proposizione contraria, potendo evidentemente anche una dichiarazione accusatoria non spontanea, purchè volontaria e non coartata, essere altamente in sè attendibile, laddove, per esempio, sia confermata da specifiche ed oggettive risultanze istruttorie ulteriori. Nè, allo stesso modo, può configurarsi come indispensabile, ai suddetti fini, il "disinteresse" del dichiarante, salvo ad intendere detto requisito nella più ristretta accezione di assenza di sicuri motivi di odio od inimicizia con l'accusato.

E neppure la *coerenza* del racconto del dichiarante, a ben guardare, può rivestire un'importanza decisiva ai fini del giudizio sulla credibilità intrinseca di esso. Sembra del tutto ovvio, infatti, che un chiamante in reità od in correità, quanto più sia scaltro, malizioso ed infedele sia, tanto più si curerà di ammannire una narrazione fluida, coordinata e suggestiva nel suo dispiegarsi. Ragione per cui un siffatto requisito, se non fuorviante, comunque appare secondario.

Per tutte le ragioni innanzi esposte, quindi, il principio consegnato dalle Sezioni Unite della Cassazione, quanto meno nel suo enunciato assoluto, non può ritenersi confacente alla vicenda in esame.

E' ben vero, ossia, che tutti gli indici ivi enucleati, anche quelli meramente soggettivi o "psicologici" (la personalità del soggetto, il suo passato, le sue condizioni di vita, la genesi della sua risoluzione a collaborare, la spontaneità, etc.), possono astrattamente rivestire rilevanza ai fini della valutazione di attendibilità del dichiarante, e, purchè accertati sulla base di dati certi e non meramente congetturali, possono - ed anzi debbono - concorrere a determinare, in relazione alle circostanze del caso concreto, la valutazione del giudice. E, pertanto, non si discute che il dettato della Corte di legittimità rappresenti un utile *canovaccio*, in linea di massima suscettivo di condurre a soddisfacenti risultati nell'indagine di cui si tratta, e quindi tendenzialmente utilizzabile dall'interprete.

Quel che, invece, non pare condivisibile è il carattere rigidamente autonomo ed indefettibilmente sequenziale della valutazione imposta al giudice del merito, il quale dovrebbe partitamente esaminare e risolvere dapprima la questione relativa alla "intrinseca credibilità" del dichiarante, sulla base - si ribadisce - di parametri prevalentemente "psicologici" e quindi difficilmente obiettivi, per poi poter valutare l'"intrinseca consistenza" delle dichiarazioni e, soltanto da ultimo, i "riscontri" alle medesime.

Tutto ciò quando, invece, proprio dalla individuazione di elementi di riscontro esterni ed obiettivi, ed in misura direttamente proporzionale alla natura, quantità, qualità e pregnanza degli stessi, può evidentemente inferirsi, con maggiore certezza, la attendibilità del dichiarante. Ed un simile giudizio, da un canto, non può che essere legato alle peculiarità del caso concreto, e quindi recalcitrante ad aprioristiche ed universali classificazioni; dall'altro, presuppone una continua e reciproca osmosi dall'uno all'altro dei piani d'indagine.

Riesce veramente difficile comprendere come il giudizio di attendibilità di una persona e delle sue dichiarazioni - quanto meno un giudizio controllabile e criticabile - possa essere formulato, se non sulla base della conferma o del conforto, insomma dei "riscontri", che quelle propalazioni abbiano ottenuto *aliunde*; del tutto incomprensibile è, poi, come un simile giudizio possa addirittura prescindere del tutto da questi, come invece parrebbero divisare le Sezioni Unite nella sentenza qui criticata.

Correlativamente, l'odierno giudicante non può che far proprio l'assunto di chi, in dottrina, ha ritenuto che "*a ben guardare, i vari profili controversi emersi in sede ermeneutica non sono altro che le diverse sfaccettature di un unico problema: l'individuazione e la valutazione degli elementi di riscontro*": non a caso, l'unico requisito espressamente postulato dalla norma positiva.

4.1. Alcune osservazioni, a questo punto, sul tema dei "riscontri esterni", ex art. 192, co. 3. c.p.p..

I principi elaborati negli anni dalla giurisprudenza, quanto meno sugli aspetti che possono rilevare nella vicenda in esame, possono sintetizzarsi nei termini che seguono:

- i riscontri estrinseci “debbono avere *carattere individualizzante*, cioè riferirsi ad *elementi di qualsiasi tipo e natura, anche di ordine puramente logico*, ma che riguardano direttamente la persona dell'incolpato, in relazione a tutti gli specifici reati a lui addebitati”;
- i riscontri possono consistere anche in *altre chiamate in correità*, le quali, però, a tal fine, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, “devono mostrarsi *indipendenti, convergenti* in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione e *specifiche*: la convergenza del molteplice deve essere cioè individualizzante, nel senso che le plurime dichiarazioni accusatorie, pur non necessariamente sovrapponibili, devono confluire su fatti che riguardano direttamente sia la persona dell'incolpato sia le imputazioni a lui attribuite”;
- nel caso di dichiarazioni accusatorie plurime, la convergenza non implica la necessità di una loro totale e perfetta sovrapponibilità, la quale, anzi, potrebbe costituire motivo di sospetto: esso va inteso, invece, come concordanza dei nuclei essenziali delle dichiarazioni in relazione al *thema decidendum*; così che eventuali smagliature od imprecisioni riscontrabili all'interno di ciascuna chiamata o nella giustapposizione fra le stesse non ne infirmano la valenza probatoria, se integra rimane la convergenza dei rispettivi nuclei e la complessiva attendibilità di ognuna di esse;
- indipendenza dei riscontri dalla chiamata in reità significa che quelli debbano provenire da fonti estranee alla stessa, in modo da scongiurare il cosiddetto “*fenomeno della circolarità*” ed evitare, cioè, che sia la stessa chiamata a convalidare, in definitiva, se stessa;
- non occorre che il riscontro consista in una prova distinta ed autosufficiente di colpevolezza, perchè ciò renderebbe ultronea la dichiarazione del correo; deve comunque trattarsi di un dato certo, che, pur non avendo la capacità di dimostrare la verità del fatto oggetto di prova, sia tuttavia idoneo ad offrire garanzie obiettive e certe circa l'attendibilità di chi lo ha riferito (“*quae singula non probant simul unita probant*”); esso, peraltro, tanto più consistente e qualificato deve essere, quanto meno radicale sia l'accertamento sulla credibilità individuale del dichiarante e sull'attendibilità intrinseca della parola di questi; correlativamente, laddove più sicure e verificate siano tali qualità intrinseche, ciò non può non proiettarsi in senso favorevole sull'attività di ricerca e di valutazione dei riscontri, nel senso di un meno rigoroso impegno dimostrativo;
- il riscontro non deve necessariamente concernere il *thema probandum*, in quanto deve valere solo a confermare *ab extrinseco* l'attendibilità della chiamata in correità; può riguardare anche circostanze marginali rispetto al fatto delittuoso, purchè corroborative dell'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie; e, qualora si tratti di altra dichiarazione di analoga fonte, non è necessario che quest'ultima abbia contenuto esplicitamente accusatorio;
- oggetto della valutazione di attendibilità da riscontrare è la complessiva dichiarazione concernente un determinato episodio criminoso, nelle sue componenti oggettive e soggettive, e non ciascuno dei particolari riferiti dal dichiarante; diversamente opinando, si giungerebbe, nei fatti, ad una interpretazione abrogativa della norma in esame, poichè naturali, e quindi inevitabili, debbono considerarsi le imperfezioni in cui incorre l'uomo narrante, a causa di deficit mnemonici ovvero per errori nella esposizione, tanto più possibili allorchè si tratti di elementi marginali ed obiettivamente irrilevanti ai fini della ricostruzione della complessiva vicenda delittuosa (valenza, evidentemente, da verificarsi in relazione al singolo caso concreto, senza che siano possibili esemplificazioni generalmente valide);

- va condiviso, infine, il principio - ormai pacifico - della "frazionabilità" della chiamata: in ossequio al quale, se è vero che la ritenuta credibilità per una parte dell'accusa non può consentire, *tout court*, un giudizio di attendibilità per l'intera narrazione, altrettanto logica appare la proposizione reciproca ed inversa: quella, ossia, per cui la denegata attendibilità delle dichiarazioni accusatorie del chiamante per una parte del racconto non coinvolge necessariamente tutte quelle altre affermazioni che, invece, reggano alla verifica giudiziale del riscontro; e ciò, in relazione "*alla plausibilissima, eventuale coesistenza, in un medesimo soggetto dichiarante, di verità e di menzogne, anche involontarie*" (così si legge, ad esempio, in altra storica sentenza, ovvero quella emessa dalla Cassazione, sez. I pen., nel primo c.d. maxi-processo di Palermo, contro Abate ed altri).

5. La valutazione delle dichiarazioni di Misseri. - Michele Misseri è uno tra i peggiori chiamanti in correità che un giudice si augurerebbe di trovarsi davanti: ha parlato dopo oltre quaranta giorni dal delitto commesso; ha reso una confessione densa di punti non chiari, ed ancora oggi insoluti (non si capisce, ad esempio, perché abbia sempre conservato il telefono della vittima e ne abbia buttato soltanto la batteria); l'ha emendata ed integrata più volte e solo al termine di interrogatori fluviali.

Eppure le sue dichiarazioni, nel loro nucleo essenziale e con riferimento - per quel che qui interessa - al coinvolgimento nel delitto della figlia Sabrina, si presentano ampiamente credibili, alla luce delle complessive acquisizioni istruttorie.

Quanto all'aspetto della personalità del Misseri, va anzitutto evidenziato come nessuna, ma veramente nessuna, delle persone informate sui fatti escusse dagli inquirenti, ha mai adombrato il benché minimo dubbio su un suo coinvolgimento nel delitto; e tutti, ma veramente tutti, i suoi familiari, Sabrina compresa, allorché interrogati dopo la sua confessione, lo hanno descritto come una persona assolutamente mite e si sono detti increduli.

Relativamente, poi, alla credibilità intrinseca del suo narrato, è essenziale sottolineare che egli si è determinato a confessare in maniera assolutamente spontanea, peraltro attirando su di sé l'attenzione degli inquirenti, sino a quel momento indirizzati lungo piste del tutto diverse e lontane da lui, facendo rinvenire il telefonino della vittima, con modalità ed in circostanze apparse a tutti, sin da subito, non genuine e nient'affatto casuali.

Si è ascritto, pure, un fatto turpe, quale lo stupro del cadavere della nipote, con una confessione, per questa parte, del tutto - verrebbe da dire - *gratuita*, dal momento che nessuno aveva mai nemmeno sospettato tale ulteriore delitto, e sapendo che quest'ultimo ben difficilmente si sarebbe mai potuto accertare, quand'anche l'avesse commesso, dal momento che il cadavere era rimasto sommerso in acqua per oltre quaranta giorni (peraltro - sia detto solo per inciso - nel corso del suo interrogatorio al P.M. del 15 ottobre scorso, rammentando di quando lavorava presso un cimitero in Germania, ha spiegato che i cadaveri "*là erano tutti sigillati... erano due, tre mesi che stavano nel congelatore*" e, alla domanda dell'inquirente se avesse mai provato pulsioni sessuali verso quei corpi, qualora non fossero stati "*surgelati*", egli ha risposto con un raggelante - è proprio il caso di dire - "*può essere*": pag. 126, trascr.).

Ha cercato, soprattutto, di proteggere la figlia Sabrina, ricorrendo alla allegazione, durante i suoi interrogatori, di circostanze a dir poco assurde; e, quando si è risolto a coinvolgerla, sopraffatto dalla patente contraddittorietà logica di alcune sue affermazioni, comunque ha cercato, almeno in un primo momento, di assegnarle un ruolo di mera spettatrice del delitto, nell'estremo tentativo di tenerla al riparo da possibili conseguenze penali.

Un contegno, quest'ultimo, che peraltro si salda perfettamente con un altro dato qualificante, emerso irrefutabilmente dall'istruttoria: ovvero quello dello speciale legame personale esistente tra i due e ribadito da costoro pur dopo la chiamata in correità (vds. interrogatori al P.M. del 15/10: per Misseri Michele, pag. 125; per Sabrina, pag. 46: "*io ho sempre stravisto per mio padre*").

E' del tutto irragionevole, dunque, che quest'uomo, anche dai familiari descritto come infaticabile e solitario lavoratore dei campi, privo di abituali frequentazioni amicali, con una

figlia lontana da casa ed una moglie con la quale non condivideva ormai neppure il letto ed i pasti (è pacifico, infatti, che egli dormisse su una sedia sdraio sistemata nella cucina e che, in quella casa, ognuno mangiasse per conto proprio), vada ad accusare calunniosamente, e del più grave dei delitti, proprio l'unico riferimento sentimentale della sua vita.

Riguardo, infine, all'aspetto della intrinseca consistenza delle sue dichiarazioni, non può non evidenziarsi come le stesse siano decisamente articolate, coerenti - almeno nella loro versione più recente - nel loro impianto logico, ma soprattutto perfettamente conciliabili con le ulteriori acquisizioni istruttorie.

Quindi, anche volendo seguire il *disciplinare* tracciato dalla "sentenza Marino", il giudizio su tali affermazioni non può che essere di segno positivo.

6. I riscontri. - I riscontri estrinseci alle dichiarazioni di Misseri, a cominciare da quelli generici, sono plurimi, eterogenei ed imponenti.

S'è già detto, infatti, come egli abbia permesso agli investigatori di trovare e recuperare il corpo della piccola Sarah (peraltro in un sito ascoso e pressoché introvabile), il suo telefono e poi anche la relativa batteria, nonché di individuare i differenti luoghi dove avrebbe consumato il macabro abuso sessuale sulla vittima e ne avrebbe bruciato gli effetti personali.

Il cognato Serrano Giuseppe, inoltre, ha riferito che, quel 26 di agosto, Misseri s'è presentato sul campo dove solitamente lavoravano insieme soltanto alle 15.45, e non, come accadeva abitualmente, alle 15.00. E, dall'esame dei tabulati del traffico telefonico del suo apparecchio, è risultato che, alle 15.25, egli era all'interno di un ambito territoriale diverso da quello di Avetrana e compatibile con il sito dell'occultamento del cadavere.

Se a questo si aggiunge che l'omicidio di Sarah - come meglio si dirà in prosieguo - si è consumato tra le 14.25 e le 14.40 e proprio quando costei si stava recando a casa dei Misseri, non vi può essere alcun dubbio che tale delitto sia avvenuto con la attiva partecipazione dello zio Michele.

Resta da verificare, allora, la posizione degli altri familiari, e - per quel che qui interessa - di Sabrina Misseri.

7. I riscontri individualizzanti: le dichiarazioni di Spagnoletti Mariangela. - Spagnoletti Mariangela è l'amica che, con Sabrina Misseri e Sarah Scazzi, sarebbe dovuta andare al mare quel pomeriggio, secondo quanto tra loro convenuto di massima la sera precedente, con riserva di conferma telefonica da parte, appunto, della Spagnoletti, legata ad eventuali suoi contrattempi di lavoro.

Ella riferisce, dunque, che, intorno alle 14.20 (dai tabulati emerge, con più precisione, alle 14.23), liberatasi dal lavoro, ha inviato un *sms* alla Misseri, del seguente tenore: "*il tempo di mettere il costume e vengo*". Alle 14.24, quindi, Sabrina le ha scritto, sempre via *sms*: "*avviso Sara?*"; ella le ha risposto, con lo stesso mezzo, "*ok*"; dopo di che, alle 14.28 e 40 sec. (come è stato verificato dall'esame dei tabulati), Sabrina le ha inviato un altro messaggio, dal testo "*sto tentando in bagno*", del quale ella non si è spiegata il senso; quindi, alle 14.39, mentre già era in macchina per raggiungere casa Misseri, a poche centinaia di metri da questa, Sabrina le ha spedito ancora un altro *sms*, in cui le diceva soltanto "*pronta*".

Oltre a questo, però, la Spagnoletti allega con certezza altre circostanze, indubbiamente negative per la sua amica, ovvero che: *a*) quest'ultima, a differenza di quanto solitamente accadeva, s'è fatta trovare già per strada, con la borsa e l'asciugamano del mare nelle mani, sicché ella non è neppure scesa dalla macchina; *b*) Sabrina era visibilmente agitata per l'assenza di Sarah e, nel montare in macchina ed immediatamente dopo, ha effettuato due telefonate all'apparecchio della cugina: alla prima delle quali - a dire della stessa Sabrina - sarebbero seguiti sei-sette squilli a vuoto; mentre, alla seconda, il telefono sarebbe risultato irraggiungibile; *c*) subito dopo questi tentativi di chiamata, e quindi dopo appena una decina di minuti dal mancato appuntamento, Sabrina durante il loro tragitto in auto, ha inaspettatamente esclamato "*l'hanno presa, l'hanno presa*", e tale affermazione avrebbe poi insistentemente ripetuto durante l'andirivieni da casa di Sarah, che ne è seguito.

Inoltre, la Spagnoletti ha spiegato: che, in occasione del suo arrivo a casa Misseri, il cancelletto d'ingresso era chiuso, la porta del *garage*, invece, presentava le ante centrali aperte, per strada v'erano entrambe le auto della famiglia (ovvero la "Marbella" rossa di Michele, più vicina al *garage* ed in posizione quasi obliqua, e la "Opel Astra" di sua moglie), ma non c'erano né il padre né la madre della sua amica; che, dopo essersi da lì recate per andare a casa di Sarah, esse sono ritornate presso l'abitazione di Sabrina, e qui ella ha visto Misseri Michele accovacciato vicino alla "Marbella", chino su quello che le è apparso un attrezzo agricolo metallico; che, nell'occasione, Sabrina ha chiesto al padre se avesse visto Sarah, ma questi, girando solo il collo, le ha risposto di no; che esse sono perciò ritornate a casa della ragazzina e poi, dopo un passaggio dall'abitazione di una zia, si sono recate, ancora una volta, a casa Misseri, dove la porta del *garage* era sempre aperta, tutt'e due le macchine erano sempre presenti (la "Marbella", tuttavia, spostata), e dove, però, essa teste non ha più visto il Misseri, ma soltanto sua moglie, che è uscita dal cancelletto e si è messa in macchina con Sabrina, che nel frattempo l'aveva allertata telefonicamente.

Quindi - ha aggiunto la Spagnoletti - ella si è recata in auto a casa propria, per lasciare la sorellina più piccola, che era stata sempre con loro, venendo seguita da Sabrina e sua madre a bordo della loro "Opel", con cui avevano convenuto di mettersi a girare alla ricerca di Sarah. Nel frattempo, però, ella si è incontrata con il loro amico Pisello Alessio, sicchè ha proseguito le ricerche con quest'ultimo, separandosi da Sabrina, che avrebbe poi reincontrato soltanto a sera, intorno alle 20.00.

Ebbene, è evidente che le anzidette affermazioni della Spagnoletti si incastrano perfettamente con la ricostruzione di Michele Misseri, ed inoltre offrono due dati insoliti e, perciò, altamente significativi: la presenza già in strada di Sabrina ed il suo stato di agitazione, con l'immediata ed illogica affermazione "*l'hanno presa, l'hanno presa*".

Ma la Spagnoletti dice anche qualche cosa in più. Conferma, ossia, quanto riferito anche da una teste sostanzialmente estranea a quel gruppo di familiari ed amici, tale De Luca Stefania.

Entrambe riferiscono, infatti, che, nella tarda serata precedente, all'interno di un locale pubblico del paese, Sabrina aveva aspramente rimproverato Sarah, per le attenzioni che ella mostrava, probabilmente ricambiata, verso il loro amico Ivano Russo, per il quale l'indagata nutriva - a detta di ambedue le dichiaranti - forti sentimenti amorosi. E, nel frangente, Sabrina aveva pure pronunciato parole avvertite come aspramente offensive dai presenti, in quanto, rivolgendosi alla cugina, le aveva detto più o meno: "*si vende, si vende, lei per due coccole si vende... pure la madre lo dice che si vende*". E Sarah ne era rimasta molto turbata, tanto - a dire della De Luca - da non trattenere le lacrime.

Resta da stabilire, allora, se la Spagnoletti abbia scientemente mentito: non sono evidenziabili, infatti, nelle sue dichiarazioni, margini di errore, dal momento che ella, ripetutamente escussa su tali punti, s'è detta certa di essi.

E' opinione dell'odierno giudicante che le sue affermazioni siano del tutto credibili.

Mariangela e Sabrina, in effetti, dopo la scomparsa di Sarah hanno litigato ed hanno interrotto la loro frequentazione: ma - come ha riferito la prima nelle sue ultime dichiarazioni del 9 ottobre, e come indirettamente confermato dalla stessa Sabrina nel corso del suo interrogatorio all'udienza di convalida - tanto è avvenuto per iniziativa di quest'ultima, a seguito del rifiuto oppostole dall'amica alla sua richiesta di parlare con dei giornalisti. Un motivo, dunque, decisamente futile e non tale da determinare nessuno a cercare di far convergere sulla propria migliore amica delle accuse così gravi ed il rischio di una lunghissima pena carceraria.

Ma l'assenza di intenzioni calunniose da parte della teste si desume altresì da due passaggi della sua deposizione del 9 ottobre, in cui, pur a fronte di domande chiaramente suggestive da parte di chi la interrogava, ha affermato: a) di non aver visto Sabrina risalire dal *garage*, bensì di averla notata già ferma per strada; b) di non essersi accorta se, al momento in cui si sono allontanate per la prima volta da casa Misseri, l'indagata abbia o meno guardato verso il *garage*. E' di solare evidenza, infatti, che, se avesse voluto *inguaiare* l'amica, Mariangela Spagnoletti avrebbe potuto rispondere affermativamente ad entrambe tali domande, senza

alcun timore d'essere smentita, non essendovi altri presenti oltre a loro due (ed alla piccola sorellina di lei).

E giova altresì evidenziare, infine, un altro punto: ovvero che quanto meno l'inusuale circostanza per cui Sabrina fosse già in strada la Spagnoletti l'ha riferita agli inquirenti sin dalle sue prime sommarie informazioni, rese già il 1° di settembre, e l'ha poi ribadita anche il 30 di settembre, allorchè è stata nuovamente sentita (vds. relativi verbali, in atti).

Se a tanto aggiungesi che le affermazioni della Spagnoletti trovano elementi di conforto anche nelle dichiarazioni della stessa Sabrina (come si vedrà in prosieguo), può tranquillamente concludersi per l'attendibilità di costei e del suo racconto.

8. Gli altri riscontri specifici. - A pregiudicare la posizione di Misseri Sabrina sono non soltanto le dichiarazioni del padre e della sua - per lo meno *ex* - migliore amica. Vi sono anche quelle, per esempio, di altre persone non sospettabili di acrimonia verso di lei, come sua madre Serrano Cosima e sua zia, nonché mamma di Sarah, Serrano Spagnolo Concetta.

La prima ha riferito, infatti, che, il pomeriggio del 26 agosto, Sabrina era con lei a letto e che, non appena ha ricevuto un messaggio da Mariangela (e quindi, come si evince dai tabulati, alle 14.23), si è alzata per prepararsi ed andare a mare. Inoltre - ha aggiunto - "*mentre io ero in camera da letto, dopo pochi minuti è ritornata Sabrina ed ha chiesto a mio marito se fosse arrivata Sarah; avuta risposta negativa, è tornata nuovamente via*" (vds. verb. s.i.t. del 6.10.2010). Si vedrà più avanti come tali circostanze, recisamente negate dall'indagata, siano altamente concludenti nel senso della sua materiale possibilità di partecipazione all'omicidio della cugina, nei termini in cui riferita da suo padre Michele.

La zia Concetta, invece, nelle sue sommarie informazioni del 29 settembre (antecedenti, ossia, alla confessione del cognato ed ancor più alle accuse di correttezza da questi formulate all'indirizzo di Sabrina), ha affermato: *a*) che Sarah, il 26 agosto, era rientrata a casa verso le 13.20, e, dopo circa dieci minuti, le aveva riferito di aver ricevuto un messaggio da Sabrina, che le comunicava di dover andare al mare (dal che è legittimo inferire che detto messaggio sia stato inopinatamente spedito dall'indagata ancor prima che la Spagnoletti le confermasse l'escursione al mare); *b*) che, soprattutto, la nipote, quando si è recata da lei quel giorno per chiedere di Sarah, alla richiesta di essa teste di avvisare i suoi genitori, le ha riferito - contrariamente al vero - che sua madre Cosima non era in casa e nulla le ha detto di suo padre Michele: da ciò inducendo ragionevolmente a pensare che avesse interesse a distogliere l'attenzione da costoro, almeno in quei primi momenti successivi alla scomparsa (emerge dai tabulati dell'indagata, infatti, che soltanto più tardi ella chiamerà telefonicamente i suoi genitori, ossia alle 14.55 il padre e qualche minuto più tardi la madre).

Ma proprio i risultati del traffico telefonico rappresentano un ulteriore elemento a carico di Misseri Sabrina.

Alle ore 14.28 e 26 sec., si registra il c.d. *squillo* (ossia una comunicazione senza risposta) dal telefono di Sarah a quello della cugina. Quest'ultima, se è vero quanto afferma la madre, s'è già alzata dal letto e, probabilmente, si trova in bagno: il criptico messaggio "*sto tentando in bagno*", infatti, è delle 14.28 e 40 sec., e segue perciò di soli 14 secondi l'anzidetto *squillo*. Quindi, alle 14.31 e 44 sec., perviene sul telefono di Sabrina un *sms* da una sua conoscente, Cimino Angela, al quale ella non risponde immediatamente, secondo quella che pare essere una sua abitudine, bensì soltanto alle 14.35 e 37 sec..

Orbene, anche a voler dare per ammesso che tali messaggi tra Sabrina e la Cimino siano effettivamente intervenuti in quegli orari (ma è singolare che nessuna delle due abbia ricordato con precisione la circostanza, avendo riferito di contatti tra loro intercorsi, più probabilmente, nella tarda mattinata; l'indagata, peraltro, soltanto in occasione dell'ultimo interrogatorio all'udienza di convalida del fermo, ha corretto il tiro sul punto), resta il fatto che, tra lo *squillo* di Sarah (ore 14.28.26) e l'*sms* di risposta da Sabrina alla Cimino (ore 14.35.37), sono intercorsi ben sette minuti. E, se, come è ben possibile, quello *squillo* di Sarah stava a significare non che ella si fosse allora mossa dalla sua abitazione, bensì che fosse ormai giunta a casa Misseri, si coglie agevolmente come Sabrina abbia avuto tutto il tempo per compiere l'azione descritta da suo padre Michele, per scrivere a Mariangela il messaggio

"pronta" (ore 14.39) e per farsi trovare da quest'ultima, come mai o quasi era accaduto in precedenza, già fuori di casa, ferma sulla strada, nonché per inscenare le chiamate al telefono di Sarah (effettivamente poi registrate dal sistema alle 14.42 ed alle 14.44).

9. La difesa di Misseri Sabrina. - Nei suoi verbali di interrogatorio - ipertrofici come tutto quello che riguarda questa vicenda giudiziaria: 210 pagine, quello reso ai PP.MM.; 80, quello in sede di convalida - l'indagata ha respinto fermamente le accuse, tacciando come menzognere le dichiarazioni sia del padre che dell'amica, pur non sapendone offrire una plausibile spiegazione.

In estrema sintesi, i punti salienti della sua ricostruzione possono così declinarsi:

a) ella non si è alzata dal letto dopo aver ricevuto il messaggio di Mariangela (14.23), bensì si è trattenuta almeno sino alle 14.28 e 13 sec., allorchè ha effettuato un secondo sms di sollecito a Sarah (che al primo, spedito alle ore 14.25 e 08, non aveva risposto); per la verità, in un primo momento, la Misseri ha sostenuto di essere ancora a letto quando è giunto pure lo squillo della cugina, ossia alle 14.28 e 26: ma, messa di fronte all'incoerenza logica di tale assunto con il dato per cui il messaggio "*sto tentando in bagno*" aveva seguito di soli 14 secondi lo squillo, ha anticipato la levata, fingendo di aver mal compreso (vds. pagg. 137 - 141, interrog. del 15/10); in ogni caso, ha sostenuto che, prima d'uscire, è andata d'intestino e si è fatta pure la doccia;

b) quando è arrivata Mariangela a casa, ella non era per strada, bensì sulla veranda, da dove poco prima, peraltro, avendo sentito il rumore del portone, aveva chiesto al padre, gridando, poichè non lo poteva scorgere, se fosse arrivata Sarah, ricevendone risposta negativa; anzi - ha aggiunto all'udienza di convalida - quando poi è scesa in strada, immediatamente prima di entrare nell'auto dell'amica, ha visto suo padre che entrava ed usciva dal *garage* e che le ha pure riferito che le stava lavando la macchina, la quale, a quel momento, era parcheggiata lungo la carreggiata (e non di traverso) e con lo sportello del cofano posteriore aperto;

c) non è vero che fosse agitata, bensì era soltanto "*in ansia*", stato d'animo determinatole, peraltro, dalla stessa Spagnoletti, che, con modi spicci e perentori, l'aveva invitata a salire in macchina per andare a trovare Sarah;

d) non è vero che, appena effettuate le vane telefonate a Sarah, ella abbia esclamato "*l'hanno presa, l'hanno presa*"; ciò ha detto, invece, soltanto dopo che, con la Spagnoletti, si è recata la prima volta a casa di sua zia Concetta, e soltanto ad ausilio e condivisione di siffatta affermazione, effettuata per prima proprio dalla Serrano Spagnolo;

e) non è vero che l'amica Mariangela l'abbia lasciata a casa, dopo essere ivi ritornate per la seconda volta dall'abitazione di Sarah, poichè esse - a suo dire - sono rimaste insieme sino a sera, impegnate nelle ricerche della giovane scomparsa;

f) prima dell'incontro per strada in presenza di Mariangela, quel giorno non si è mai incrociata con suo padre Michele, poichè, quando questi è rientrato dal lavoro per pranzo, ella era già a letto;

g) ella non avrebbe avuto alcun motivo per uccidere la cugina, che era per lei come una sorella minore e dalla quale non aveva saputo alcunchè circa possibili attenzioni sessuali riservatele da suo padre.

Si tratta di allegazioni nient'affatto persuasive.

Non è seriamente possibile pensare, infatti, che, ricevuta alle 14.23 la comunicazione dell'imminente arrivo di Mariangela ("*il tempo di mettere il costume e vengo*"), ella si sia trattenuta a letto sino alle 14.28 e, in soli 11 minuti (quando ha poi scritto all'amica di essere "*pronta*"), sia andata in bagno, si sia fatta la doccia, si sia preparata per il mare, abbia scambiato dei messaggi con la Cimino, sia uscita sulla veranda, abbia scambiato qualche battuta a distanza con il padre ed abbia avuto anche il tempo di mandare l'ultimo messaggio alla Spagnoletti! E tutto ciò abbia fatto, peraltro, proprio lei, che - per sua stessa ammissione - non è mai stata puntuale e si è sempre fatta attendere (vds. pag. 138, verb. interrog. del 15/10).

Affermando, inoltre, che ella era, se non agitata, comunque "*in ansia*", finisce per offrire un indiretto, quanto involontario, elemento di conforto alla relativa allegazione della Spagnoletti,

poiché conferma che versava in una condizione psicologica comunque alterata, decisamente inspiegabile a fronte di un innocuo ritardo di pochi minuti da parte della cugina.

Non è credibile, la Misseri, neppure quando nega di aver detto da subito "l'hanno presa, l'hanno presa"; nel tentativo di spostare più in là tale sua affermazione, si è patentemente contraddetta, collocandola ora al momento del primo incontro con la zia Concetta, presso l'abitazione di quest'ultima; ora a quello del successivo ritorno a casa sua; ora a quello, ancora successivo, del suo ulteriore ritorno a casa Scazzi (vds. pagg. 10 s., 21 s., trascr. verb. interrog. 15/10).

Sabrina Misseri, inoltre, non ha saputo offrire alcuna informazione precisa su quello che è avvenuto dopo l'andirivieni da casa Scazzi con la Spagnoletti, affermando di non essere mai stata lasciata a casa da costei, ma avvitandosi in un defatigante ed inestricabile groviglio di confuse e contraddittorie allegazioni, dal quale, alla fine, non ha saputo uscire, durante tutti gli interrogatori sostenuti, se non con laconici "non ricordo". Un difetto di memoria che non trova logica spiegazione, soprattutto se raffrontato alla precisione del suo ricordo sugli accadimenti precedenti, se non quella per cui Sabrina ha la necessità di coprire quel lasso temporale di qualche ora, in cui si è staccata da Mariangela ed è rimasta con sua madre, e durante il quale - stando, ad esempio, a quanto racconta Misseri Michele - ha aiutato costui a ricercare la *sim* del telefono di Sarah nel *garage* di casa.

E' falso, inoltre, che ella non si sia mai incontrata con il padre, prima delle 14.39 o giù di lì. E' sua madre, infatti, che - come s'è visto - la smentisce: tant'è che, rendendosi probabilmente conto di ciò, nel corso del suo ultimo interrogatorio, quello all'udienza di convalida, Sabrina ha cercato di comporre il contrasto, affermando di aver sentito entrare costui in camera da letto, di averlo udito scambiarsi qualche battuta con la madre, ma di non aver compreso oltre, poiché era in una fase di dormiveglia.

Sabrina Misseri, inoltre, al contrario di quanto ha inteso far credere, aveva più d'un motivo di rancore verso la cugina: che probabilmente le aveva rivelato le molestie subite dallo zio Michele (se è vero che - come ha riferito ella stessa - la giovane vittima era particolarmente sincera con lei); ovvero che le stava distogliendo l'attenzione di Ivano Russo, verso il quale essa indagata provava - sono le parole della Spagnoletti - una vera e propria "ossessione". E' singolare, e dunque altamente suggestivo, in proposito, come, nel corso delle sue sommarie informazioni del 30 settembre, Sabrina abbia fermamente negato l'episodio del litigio della sera del 25, invece narrato, in termini pressoché sovrapponibili ed in tempi diversi (rispettivamente il 22 ed il 30 settembre), da due persone indifferenti tra loro, come De Luca Stefania e la Spagnoletti, nonché confermato dall'ultimo appunto che Sarah ha fatto in tempo a consegnare al suo diario, poche ore prima di perdere la sua giovane vita: "ieri sera sono uscita con Sabrina e la sua amica Mariangela, siamo andate in birreria (...) poi siamo tornate a casa e Sabrina come al solito si è arrabbiata xk dice ke quando c'è Ivano sto smp con lui, e ti credo almeno lui mi coccola a differenza sua, potexi avere 1 fidanzato così! mah vabbe tanto ci sono abituata..." (il foglio è allegato in copia alla informativa dei CC. del 1° settembre). Peraltro, si coglie chiaramente da tali parole ("come al solito", "ci sono abituata") che le frizioni tra Sarah e Sabrina non fossero episodiche ma piuttosto ricorrenti.

Infine, a spigolare tra le carte prodotte dai PP.MM. a sostegno della loro richiesta, v'è tutta una serie di comportamenti della Misseri che appaiono fortemente sospetti, in senso favorevole all'accusa.

Proprio sul suo telefono, ad esempio, già il 1° di settembre, perviene - da utenza tuttavia rimasta anonima - un sms, dal testo ("mamma sto bene nn ti preoccupare") suscettibile di indirizzare le indagini verso la fuorviante ipotesi dell'allontanamento volontario.

E' proprio Sabrina, inoltre, che, nelle sue sommarie informazioni dell'8 settembre, adombra sospetti sul padre di Sarah, adducendo che alcune persone glielo avevano descritto come uno che "allungava le mani" alle donne, nonché indicandolo come persona con amicizie poco raccomandabili; ed altrettanto fa, sempre in quella sede, verso la badante rumena del nonno di Sarah, anche in questo caso, dunque, tenendo comportamenti tali, per lo meno, da indirizzare le indagini verso false piste.

Ella, ancora, non ha mai riferito, se non agli ultimi interrogatori da indagata e su sollecitazione degli inquirenti, ma comunque senza chiarirne il contenuto, della telefonata inviata al padre alle 14.55 del 26 agosto, quando, ossia, probabilmente Michele Misseri era impegnato nelle attività di occultamento del cadavere della nipote: una telefonata, peraltro, che Mariangela Spagnoletti afferma di non ricordare e che, se ciò fosse vero, potrebbe pure legittimare l'inferenza che sia stata effettuata dalla Misseri nei brevi momenti in cui si è staccata dall'amica, che l'attendeva in macchina, per andare a parlare in casa della zia, e quindi al riparo da pericolose orecchie.

Infine, altamente indizianti, e non chiariti, risultano due sms da costei inviati alla sorella Valentina, nei minuti successivi al rinvenimento del telefono della vittima, il 29 di settembre: "*Quella è zona di Lecce non l'hanno potuta fare. Poi parliamo meglio non dire niente altrimenti metti nei casini papà*" (ore 8.16); "*Poi parliamo, non deve sapere niente né la zia e né la mamma è quello della Sarah zitta, non lo devono sapere altrimenti parlano quando torni ti racconto*" (ore 8.17).

10. - Conclusioni in fatto. - Tirando le fila di quanto s'è andato sin qui esponendo, non vi sono ragionevoli spazi di dubbio, allo stato dell'istruttoria, sul coinvolgimento di Misseri Sabrina nei fatti oggetto di giudizio, nei termini esposti da suo padre Michele.

Questi è stato tutt'altro che risoluto alle accuse verso di lei, fino a quando non ha potuto che infrangersi sull'evidente incoerenza logica del suo primo racconto. Non è ragionevolmente ipotizzabile, inoltre, che a mentire, e ad incastrarla, siano stati il suo adorato padre, la sua migliore amica, la madre e la zia. Le sue difese sono state sin qui malcerte e non convincenti, quand'anche non direttamente smentite da altre e più attendibili emergenze istruttorie. Infine, il suo comportamento non è stato affatto lineare, ma anzi connotato da plurimi tentativi di spostare l'attenzione degli inquirenti.

Appare altamente probabile, dunque, che i rapporti tra la Misseri e sua cugina fossero tutt'altro che idilliaci; che le due, durante la mattinata del 26 agosto, che avevano trascorso insieme per molte ore, avessero proseguito la discussione della sera precedente; che Sabrina avesse perciò maturato la volontà di *dare una lezione* alla cugina (per dissuaderla dal rivelare le *avances* subite dallo zio, per distoglierla da eventuali propositi sentimentali su Ivano o per altro motivo ancora ignoto, ma certamente assai cogente), la quale comunque, anche se non fossero andate al mare, sarebbe certamente venuta a casa sua, come faceva tutti i giorni; che, a questo fine, Sabrina abbia chiesto ausilio alla persona a lei più cara e direttamente interessata (se è vera la circostanza delle molestie sessuali), ossia il padre Michele, quando questi è rientrato per il pranzo; che, una volta giunta la cugina a casa, ella l'abbia facilmente trascinata con la forza in *garage*, approfittando della enorme differenza di complessione, e l'abbia condotta al cospetto del padre, tenendola ferma pur dopo che questi le ha stretto una corda al collo per vari minuti, e mollando la presa, impaurita, solo dopo che la ragazzina s'è accasciata al suolo; che tanto abbia fatto nel corso di quei sette minuti tra lo strano sms del bagno inviato a Mariangela e quello probabilmente spedito alla Cimino, a questo punto proprio e soltanto per preconstituirsì un elemento a suo discarico (non è casuale, a badar bene, che l'indagata non sia mai riuscita a rammentarne il contenuto); che poi, all'arrivo della Spagnoletti, abbia tentato delle inutili telefonate all'apparecchio della cugina, per non insospettire l'amica, costringendo il padre a togliere la batteria, per evitare gli squilli.

Del resto, ancora non si capisce, e non lo ha spiegato neppure l'indagata, cosa ci dovesse andare a fare nel *garage*, di sua spontanea volontà, la giovane Sarah: la quale aveva appuntamento con la cugina; non aveva stretti rapporti con lo zio, ma anzi, con ogni probabilità, era stata da questi molestata sessualmente, e quindi cercava di tenersene alla larga; ed, infine, è quasi certamente giunta a casa Misseri dal lato del cancelletto d'ingresso e non da quello del *garage*.

Tutto ciò stante, non è superfluo rammentare che, agli effetti cautelari, non occorrono prove di colpevolezza, bensì soltanto un quadro indiziario, che, complessivamente considerato, presenti quella *gravità* richiesta dall'art. 273, c.p.p., tale cioè - per giurisprudenza oramai incontrovertibile - da far presumere, allo stato degli atti, con "*qualificata probabilità*", che il reato

sia stato effettivamente commesso e che di esso si sia resa colpevole proprio la persona nei cui riguardi si procede (per tutte, si legga Cass. pen., SS.UU., 1.8.1995, n° 11).

11. La qualificazione giuridica del fatto. - Si è trattato, con ogni probabilità, di un'azione preordinata, quantunque probabilmente giunta ad esiti ulteriori e più gravi di quelli programmati. Appare difficilmente superabile, quanto meno allo stato delle investigazioni, l'osservazione per cui, qualora Misseri Sabrina e suo padre Michele avessero voluto uccidere la povera Sarah Scazzi, avrebbero avuto agio di farlo in ogni momento e con maggiore comodità, senza rischiare, ossia, di esporsi alla vista di una possibile testimone come la Spagnoletti, poiché la ragazzina praticamente viveva a casa loro.

L'evento omicidiario, dunque, è scaturito, probabilmente, da un empito improvviso: ma tanto non basta per collocarlo nell'ambito della preterintenzione.

Misseri Michele, infatti, benché lo abbia negato (tuttavia soltanto in coda al suo ultimo interrogatorio e su domanda ampiamente suggestiva del proprio difensore), ha certamente agito con *animus necandi*. Basti pensare alla scelta del mezzo impiegato ed al fatto che egli, robusto contadino, abbia stretto la corda al collo della esile nipote per un tempo enorme, ossia per circa cinque-sei minuti (dato ripetutamente sottoposto alla sua attenzione nel corso dei vari interrogatori, e da lui costantemente confermato), insistendo nell'azione costrittiva pur dopo che la vittima s'era già accasciata al suolo.

E' stata, dunque, un'azione cruenta e protrattasi per un lungo tempo, durante il quale, almeno finché Sarah non è caduta esanime al suolo, Sabrina l'ha tenuta stretta, impedendole di muoversi, e così offrendo al padre, se non altro, un decisivo contributo agevolatore alla realizzazione dell'evento delittuoso, nella consapevolezza della evidente idoneità della condotta di costui a provocarlo.

E' altamente probabile, pertanto, che anche Sabrina, nella sua azione, sia stata sorretta dal dolo di concorso; il quale - secondo la migliore dottrina e la più diffusa giurisprudenza - consiste nella coscienza e volontà di concorrere con altri alla realizzazione del reato, e si articola in tre momenti: 1) la coscienza e volontà di realizzare un fatto di reato; 2) la consapevolezza delle condotte degli altri concorrenti; 3) la coscienza e volontà di contribuire con la propria condotta, assieme a quella altrui, al verificarsi del reato.

Peraltro, non è necessario che l'evento più grave di quello programmato dagli agenti sia effettivamente voluto da ognuno di costoro, essendo sufficiente, infatti, che il singolo concorrente se lo sia rappresentato come probabile, lo abbia perciò previsto, e ne abbia accettato il rischio della sua verifica, agendo senza la sicura convinzione di riuscire ad evitarlo (c.d. "*dolo eventuale*": sul punto, giurisprudenza e letteratura giuridica sono pressoché unanimi da tempo).

Ma, quand'anche si volesse revocare in dubbio - e non si vede come - che Sabrina, tenendo ferma la piccola Sarah per vari minuti mentre suo padre le stringeva una corda attorno al collo, si sia rappresentato che la cugina potesse rimanere soffocata ed abbia accettato quanto meno il rischio che ciò accadesse, continuando a tenerla bloccata fin quando costei s'è accasciata al suolo, una siffatta condotta risulta comunque agevolmente inquadrabile nel c.d. "concorso anomalo", di cui all'art. 116, cod. pen..

Tale figura ricorre, infatti, nell'ipotesi in cui il reato commesso da uno dei concorrenti, se diverso e più grave rispetto a quello precedentemente concordato tra loro, si rappresenti alla psiche degli altri, nell'ordinato e concatenato svolgersi dei comportamenti umani, come uno *sviluppo logicamente prevedibile* di quello voluto. Sicché la corresponsabilità del partecipe può escludersi soltanto laddove detto reato diverso e più grave si presenti come "*un evento atipico, dovuto a circostanze eccezionali e del tutto imprevedibili, non collegato in alcun modo al fatto criminoso su cui si è innestato*" (la massima è tratta da Cass. pen., sez. I, 13.6.1994, n° 6827, ma in termini identici si esprimono molte altre sentenze).

Ebbene, nessuno può avere l'ardire di sostenere che la morte per soffocamento rappresenti un evento atipico e del tutto scollegato da un'azione come quella posta in essere da Misseri Michele ed agevolata da sua figlia Sabrina.

Da ultimo, non più d'un cenno merita il delitto, pure contestato, di sequestro di persona: per il quale non occorre che la privazione della libertà sia attuata in modo da rendere assolutamente impossibile alla vittima di sottrarsi alla costrizione, ma è sufficiente che il soggetto passivo, anche in considerazione delle sue limitate capacità di reazione, non possa superare con immediatezza, da se medesimo, l'ostacolo posto alla sua libertà di movimento.

E' indiscutibile, pertanto, che la Misseri, contando sulla sua prevaricante complessione, abbia agevolmente posto la cugina in condizione di non potersi liberare e, ancor prima, conducendola contro la sua volontà in *garage*, ne abbia consapevolmente, volontariamente e significativamente pregiudicato la libertà di locomozione, che è il bene giuridico protetto dalla norma dell'art. 605, c.p..

Sussistono, dunque, a carico di Sabrina Misseri, gravi indizi di colpevolezza per entrambi i reati a suo carico ipotizzati.

12. - Si tratta di reati che, per i limiti delle relative pene edittali, superiori a quelli previsti dall'art. 280, co. 1, c.p.p., consentono l'applicazione di misure cautelari, anche di quella carceraria.

Le pene astrattamente irrogabili non sono, inoltre, compatibili quelle che consentono di concedere la sospensione condizionale della relativa esecuzione: sicchè non può operare il divieto di misure custodiali, previsto dall'art. 275, co. 2-*bis*, c.p.p..

Infine, non risulta che i fatti siano stati commessi in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità, né risulta una causa di estinzione del reato o dell'eventuale pena.

13. Le esigenze cautelari. - Il reato di omicidio volontario rientra nel catalogo di quelli per i quali l'art. 275, co. 3, c.p.p., come modificato dall'art. 2, co. 1, lett. a), L. 23.4.2009, n° 38, prevede una presunzione di sussistenza di esigenze cautelari e di esclusiva adeguatezza della custodia in carcere.

In proposito, già da tempo hanno spiegato le Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 16, del 28.12.1994), che, in presenza di gravi indizi di colpevolezza per uno di codesti reati, deve essere senz'altro applicata la custodia cautelare in carcere, senza necessità di accertare le esigenze cautelari. Queste, infatti, sono presunte dalla legge, con una presunzione *iuris tantum*, la quale impone alla parte interessata la prospettazione e la positiva dimostrazione di singoli e specifici elementi, dai quali inferirne l'assenza (efficacia dimostrativa che, per esempio, non viene comunemente riconosciuta, di per sé sola, alla incensuratezza dell'indagato).

Peraltro, una siffatta opzione legislativa, per un verso, non può essere sindacata dal giudice e, per l'altro, appare tutt'altro che arbitraria ed irrazionale, come ha avuto agio di affermare anche la C. Cost., con sentenza n° 450 del 24.10.1995, ribadendolo anche di recente (sent. n° 265/2010, che ha escluso da quei reati quello di cui all'art. 609-*bis*, c.p.): alle relative argomentazioni, dunque, si rimanda per questa parte.

Se così è, basterebbe rilevare che, a confutazione degli elementi indizianti, l'indagata ed i suoi difensori non hanno addotto alcuna circostanza concludente di segno favorevole.

Tuttavia, nel caso specifico, non è necessario ripararsi dietro tale argomentazione, giuridicamente valida, ma pur sempre formale.

Infatti, se è possibile escludere ragionevolmente un concreto pericolo di recidiva (non tanto per l'incensuratezza dell'indagata, quanto piuttosto per la peculiarità del delitto, delle sue modalità, della personalità della vittima e dei suoi rapporti con la Misseri, che verosimilmente ne hanno rappresentato l'irripetibile sostrato motivazionale), non altrettanto può dirsi per il pericolo di fuga e per quello di inquinamento probatorio.

Quanto al primo, se le prospettive di pena, di per sé, non possono rappresentarne l'unico fondamento (sul punto ha ragione la difesa, quando, in sede di convalida, ha evocato varie massime del S.C.), è altrettanto vero che, comunque, esse non possono essere pretermesse nella relativa valutazione, poiché è connaturata all'animo umano, e tanto più a quello di una giovane ragazza incensurata, la spinta a sottrarsi ad una carcerazione lunghissima, se non addirittura perpetua.

Inoltre, l'ormai incontrollato clamore mediatico suscitato dalla vicenda, sull'intero territorio nazionale e forse anche oltre, ha consentito alla Misseri di intessere una rete vastissima di relazioni interpersonali, e comunque di appassionare alla sua vicenda umana, con sentimenti positivi o negativi poco importa, un'incalcolabile moltitudine di persone, tra le quali è ben probabile che vi sia pure qualcuno disposto ad agevolare la fuga.

V'è poi, e soprattutto, un imponente pericolo di compromissione delle indagini.

Queste, infatti, sono tutt'ora in pieno svolgimento, e diversi rimangono i punti oscuri, relativi al possibile coinvolgimento di altri soggetti od alla valenza probatoria di alcune circostanze (ad esempio, l'ancora inspiegabile separazione tra il telefonino di Sarah e la relativa batteria, che, tra l'altro, conferisce una rilevanza particolare al timore, riferito da Misseri Michele e partecipate dalla figlia al momento del ritrovamento dell'apparecchio, che su quest'ultimo potessero essere rinvenute le impronte digitali di lei).

Inoltre, Sabrina Misseri è persona estremamente arguta e risoluta, come dimostrano, da un lato, i tentativi di portare gli inquirenti su false piste, nonchè la sua indubbia abilità nel correggersi durante gli interrogatori in base alle domande degli inquirenti, senza mai perdersi d'animo; e, dall'altro, le sue intimazioni alla sorella Valentina con i ricordati *sms* del 29 settembre, come pure le reiterate sollecitazioni rivolte, fino allo scorso 8 ottobre, alla sua amica Spagnoletti, e da questa riferite agli inquirenti, affinché rendesse una deposizione difforme o la informasse di quanto raccontato ai carabinieri.

E' fin troppo ovvio, pertanto, che, se ella venisse rimessa in libertà, e potesse perciò riallacciare i contatti con i familiari o con le innumerevoli altre persone sentite dagli investigatori ed appartenenti alla cerchia della sue conoscenze, le sarebbe estremamente agevole concordare con loro difese posticce, o comunque indurle ad emendare i loro precedenti contributi istruttori in senso a lei più favorevole.

Peraltro, un siffatto rischio, a seguito della pur lodevole legge di riforma n° 63 del 2001 sul c.d. "giusto processo", è divenuto vieppiù acuto, essendosi fortemente limitata, con quella, la possibilità di trasmigrazione degli atti istruttori delle indagini preliminari nel compendio utilizzabile dal giudice del dibattimento per la sua decisione: cosicchè, al fine di escludere l'irrimediabile perdita dei risultati investigativi, qualora, come nella specie, si tratti essenzialmente di contributi testimoniali, non è sufficiente che essi siano incartati nei verbali di p.g., ma è indispensabile tenere i dichiaranti al riparo da possibili condizionamenti sino al momento del dibattimento o, comunque, il più a lungo possibile.

14. La scelta della misura cautelare. - Pure per questa parte, come s'è già accennato, vale la presunzione di esclusiva adeguatezza della misura carceraria, prevista dall'art. 275, co. 3, c.p.p..

Ma, anche sotto questo aspetto, al di là del dato formale, la custodia cautelare in carcere si presenta, in concreto, come l'unica misura adatta a contenere i suesposti pericoli.

L'evidenza mediatica acquisita dall'indagata e le sue possibilità di contatti, anche attraverso i più diversi dispositivi di comunicazione a distanza, con una moltitudine non calcolabile di persone fanno sì che, solo se ristretta in carcere, ella si trovi nell'impossibilità di mantenere tali relazioni, che ben potrebbero garantirle, alla bisogna, una fuga e, comunque, di *inquinare* i risultati investigativi.

Tali contatti, invece, non potrebbero esserle interdetti nemmeno dagli arresti domiciliari, per la intrinseca natura di questa misura (che la reintegrerebbe nel contesto logistico e personale in cui è maturato il delitto), per il carattere necessariamente saltuario dei controlli praticamente esperibili, ma anche - è necessario dirlo - per la seduzione che la Misseri ha mostrato di subire dal fascino delle telecamere, ormai stabilmente installate davanti e dentro a quella casa.

P.T.M.

Il giudice, letti ed applicati gli artt. 282, 291, 292 e 391, co. 5, c.p.p.:

applica a MISSERI Sabrina, come dianzi generalizzata, la custodia cautelare in carcere, in relazione ai reati in rubrica descritti.

Dispone che la presente ordinanza sia comunicata al P.M. e notificata all'interessata ed ai suoi difensore.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alla Direzione Casa Circ. di competenza, a norma dell'art. 94, co. 1-ter, d. att., c.p.p., e per gli ulteriori adempimenti di rito.

Taranto, 21 ottobre 2010.

IL GIUDICE


depositata in cancelleria alle ore 10.30 del 21.10.10
IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE
(Veronica Palano)


